

COMUNE DI PORTO AZZURRO

(PROVINCIA DI LIVORNO)



-

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'ORGANIZZAZIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO E DELLE AREE PEDONALI

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 10 del 10.03.2023

COMUNE DI PORTO AZZURRO

(PROVINCIA DI LIVORNO)



INDICE

- Art. 1) DEFINIZIONE DI ZONA A TRAFFICO LIMITATO ED AREA PEDONALE
- Art. 2) INDIVIDUAZIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO E DELLE AREE PEDONALI
- Art. 3) ACCESSO ALLA Z.T.L.
- Art. 4) ACCESSO ALLE AREE PEDONALI
- Art. 5) REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE NELLA Z.T.L. E NELLE A.P.
- Art. 6) SEGNALETICA STRADALE E DELIMITAZIONI DELLA Z.T.L. E DELLE A.P.
- Art. 7) OTTENERE IL CONSENSO PER ACCEDERE ALLA Z.T.L. O ALLE A.P.
- Art. 8) VALIDITA' DEI CONTRASSEGNI DI AUTORIZZAZIONE E DELLE ATTESTAZIONI DELLA POLIZIA MUNICIPALE
- Art. 9) ULTERIORI CONDIZIONI PER L'OTTENIMENTO DEI CONTRASSEGNI DI AUTORIZZAZIONE O DELLE ATTESTAZIONI DELLA POLIZIA MUNICIPALE
- Art. 10) CONTRASSEGNI DI AUTORIZZAZIONE PER L'ACCESSO ALLA Z.T.L. ED ALLE A.P.
- Art. 11) MODALITA' DI ADOZIONE E ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA Z.T.L. E DELLE A.P.
- Art.12) MODIFICHE DEL REGOLAMENTO
- Art.13) ENTRATA IN VIGORE

COMUNE DI PORTO AZZURRO

(PROVINCIA DI LIVORNO)



Art. 1) DEFINIZIONE DI ZONA A TRAFFICO LIMITATO ED AREA PEDONALE

1. Stante la definizione dell'art. 3, comma 1°, voce 54, del D.Lgs 30.04.92 n° 285 – Codice della Strada -, per Zona a Traffico Limitato si deve intendere l'area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati a particolari categorie di utenti e di veicoli.
2. Stante la definizione dell'art. 3, comma 1°, voce 2, del D.Lgs 30.04.92 n° 285 – Codice della Strada -, per Area Pedonale si deve intendere l'area interdetta alla circolazione dei veicoli, nella quale comunque deve essere garantita la circolazione ai soli mezzi in servizio di emergenza, ai mezzi di polizia, ai velocipedi.
3. Il presente regolamento disciplina la circolazione all'interno delle zona a traffico limitato (ZTL) individuata e delimitata dalla Giunta Comunale e/o da apposita ordinanza del Responsabile dell'Area di Vigilanza, tenuto conto degli effetti sulla sicurezza della circolazione, sul traffico, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio.

Art. 2) INDIVIDUAZIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO E DELLE AREE PEDONALI

1. La Zona a Traffico Limitato "*Del Centro Storico*" (denominata di seguito Z.T.L. centro storico) è corrispondente alle vie / piazze:
 - Via Castelfidardo, Via Felice Cavallotti, Piazza del Mercato, Via Cavour, Via Cesare Battisti, Via Ricasoli e Via S. Anna;
 - Via Castelfidardo e Via D'Alarcon.
2. La Zona a Traffico Limitato "*Del Lungomare*" (denominata di seguito Z.T.L. Lungomare) è corrispondente alle vie / piazze:
 - Via Vitaliani, Banchina Matteotti, Lungomare Paride Adami, lungomare A. De Gasperi fino al civico 4, Via Solferino.
3. La Zona a Traffico Limitato "*Del Mercato Serale Estivo*" (denominata di seguito Z.T.L. mercato serale estivo) è corrispondente alle vie / piazze:

COMUNE DI PORTO AZZURRO

(PROVINCIA DI LIVORNO)



- Via Dei Martiri, Via Don Minzoni e Via Marconi.

4. L'Area Pedonale "*De Gasperi*" (denominata di seguito A.P. De Gasperi) è corrispondente alle vie / piazze;

- Lungomare A. De Gasperi dal civico n. 5 e Piazza Italo e Ario Sapere.

- Piazza Giacomo Matteotti

Art. 3) ACCESSO ALLA Z.T.L.

1. **Alla Z.T.L. del Centro storico**, come individuata all'art. 2 comma 1), si può accedere con ingresso dei veicoli dalla Via Castelfidardo, percorrendo Via Felice Cavallotti fino a fare inversione di marcia in P.za Del Mercato e uscita attraverso le medesime strade sopra indicate.

L'accesso a Via D'Alarcon è consentito da Via Castelfidardo, così come anche l'uscita facendo inversione di marcia nella stessa Via D'Alarcon.

2. La limitazione al transito nella Z.T.L. ha effetto permanente dal 01 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno, salvo eventuale ordinanza dirigenziale di modifica e/o specificatamente in deroga.

3. Alla Z.T.L. come individuata all'art. 2 comma 1) possono accedere **senza specifico contrassegno** di autorizzazione i seguenti veicoli di cui sia stata comunicata agli uffici comunali preposti, la targa, la marca, il modello ed i motivi del transito (ad eccezione dei mezzi in uso alle Forze dell'ordine e dei mezzi adibiti al soccorso che potranno accedere anche senza preventiva autorizzazione/comunicazione):

a. Taxi con licenza rilasciata dai Comuni del comprensorio Isolano;

b. Veicoli della A.S.L (Azienda Sanitaria Locale);

c. Veicoli della Amministrazione Pubblica del Comune di Porto Azzurro;

d. Veicoli aventi esposto l'apposito contrassegno per disabili;

e. Veicoli del servizio postale;

f. Veicoli del servizio raccolta rifiuti;

g. L'Amministrazione Comunale potrà concedere ulteriori autorizzazioni all'accesso alla Z.T.L., previa domanda formale degli interessati che dovranno specificare i motivi della richiesta.

COMUNE DI PORTO AZZURRO

(PROVINCIA DI LIVORNO)



4. Alla Z.T.L. come individuata all'art. 2 comma 1) possono accedere **con specifico contrassegno** di autorizzazione, al solo fine del carico e scarico delle merci e per tempo necessario a tali operazioni, nell'orario previsto delle due fasce orarie 07.00-09.00 / 14.30-16.30,

Alla Z.T.L. del Lungomare, come individuata all'art. 2 comma 2), si può accedere con i veicoli dalla Via Vitaliani ed uscire da Via Solferino.

La limitazione al transito nella Z.T.L. ha effetto durante il periodo di emissione dell'Ordinanza da parte del Comandante / Responsabile Polizia Municipale.

Alla Z.T.L. come individuata all'art. 2 comma 2) possono accedere **senza specifico contrassegno** di autorizzazione i seguenti veicoli di cui sia stata comunicata agli uffici comunali preposti, la targa, la marca, il modello ed i motivi del transito (ad eccezione dei mezzi in uso alle Forze dell'ordine e dei mezzi adibiti al soccorso che potranno accedere anche senza preventiva autorizzazione/comunicazione):

- a. Taxi con licenza rilasciata dai Comuni del comprensorio Isolano;
- b. Veicoli della A.S.L (Azienda Sanitaria Locale);
- c. Veicoli della Amministrazione Pubblica del Comune di Porto Azzurro;
- d. Veicoli aventi esposto l'apposito contrassegno per disabili;
- e. Veicoli del servizio raccolta rifiuti;
- f. L'Amministrazione Comunale potrà concedere ulteriori autorizzazioni all'accesso alla Z.T.L., previa domanda formale degli interessati che dovranno specificare i motivi della richiesta.

Alla Z.T.L. come individuata all'art. 2 comma 2) possono accedere **con specifico contrassegno** di autorizzazione i residenti o dimoranti in unità abitative con posto auto privato ad uso esclusivo o garage, indicante massimo 2 numeri di targa.

COMUNE DI PORTO AZZURRO

(PROVINCIA DI LIVORNO)



Il Comandante/Responsabile Polizia Municipale potrà concedere ulteriori autorizzazioni all'accesso alla Z.T.L., previa domanda formale degli interessati che dovranno specificare i motivi della richiesta che potrà avere una validità massima di giorni 7.

Art. 4) ACCESSO ALLE AREE PEDONALI

1. Nelle A.P. la limitazione al transito ha effetto dalle ore 0,00 alle ore 24,00 di ogni giorno feriale e festivo fatto salvo deroghe specificatamente previste con apposito atto motivato.

2. Alle A.P. come individuate all'art. 2 comma 4) possono accedere senza specifico contrassegno di autorizzazione i seguenti veicoli ovvero quelli di cui sia stata comunicata agli uffici comunali preposti, la targa, la marca, il modello ed i motivi del transito:

- a) Veicoli della delle Forze dell'ordine e d'emergenza;
- b) Veicoli utilizzati per il soccorso sanitario contraddistinti dagli appositi dispositivi luminosi e livree;
- c) Veicoli con targa dei Vigili del Fuoco;
- d) Veicoli di Protezione Civile contraddistinti da apposita simbologia per interventi da eseguire all'interno delle A.P.;
- e) Veicoli del Comune di Porto Azzurro;
- f) Veicoli destinati alla raccolta di rifiuti solidi urbani o alla pulizia della A.P., di proprietà dell'Ente comunale o che operano per conto di questa;

3. L'Amministrazione Comunale potrà concedere ulteriori autorizzazioni all'accesso alle A.P. previa domanda formale degli interessati che dovranno specificare i motivi della richiesta.

Art. 5) REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE NELLA Z.T.L. E NELLE A.P.

1. Tutta la viabilità corrispondente alla Z.T.L. e alle A.P. dev'essere soggetta a limitazione zonale di velocità massima consentita pari a Km/h 20.

2. Si ritengono confermati tutti i provvedimenti in materia di disciplina della circolazione stradale, della sosta, di divieto di transito per lunghezza o massa del veicolo di cui alle

COMUNE DI PORTO AZZURRO

(PROVINCIA DI LIVORNO)



Ordinanze vigenti nonché per l'effettuazione di mercati o fiere ambulanti per la pulizia meccanizzata delle strade.

3. Le modifiche della disciplina della circolazione o della sosta veicolare potranno essere apportate previa Ordinanza del Responsabile Area Vigilanza senza ricorrere alla modifica del presente regolamento, preso atto che ai sensi dell'art. 7, comma 9 del D.Lgs 285/92 sono di competenza della Giunta Comunale i soli provvedimenti relativi alla delimitazione e gestione della Z.T.L. e delle A.P..

Art. 6) SEGNALETICA STRADALE E DELIMITAZIONI DELLA Z.T.L. E DELLE A.P.

1. Agli accessi della Z.T.L. deve risultare installata la segnaletica stradale di divieto di transito di cui alle figure II. 322/a e II. 322/b, art. 135 del D.P.R 16.12.1992 n° 495.

2. Agli accessi delle A.P. deve risultare installata la segnaletica stradale di divieto di transito di cui alle figure II. 320 e II. 321, art. 135 del D.P.R 16.12.1992 n° 495.

3. Le Aree Pedonali potranno essere delimitate da appositi elementi che impediscano l'accesso ai veicoli (transenne, para-pedonali o fioriere, paletti dissuasori o catene) limitando così l'installazione della segnaletica stradale.

4. La segnaletica verticale all'interno della Z.T.L./A.P. deve essere limitata al minimo indispensabile così da garantire il massimo rispetto del contesto architettonico.

5. La segnaletica orizzontale all'interno della Z.T.L./A.P. deve essere limitata al minimo indispensabile in considerazione della pavimentazione in pietra ove presente.

Art. 7) OTTENERE IL CONSENSO PER ACCEDERE ALLA Z.T.L. O ALLE A.P.

1. Per l'accesso permanente alle Z.T.L. o alle A.P. dei veicoli di cui all'art. 2 del presente regolamento, deve essere inviata dai soggetti interessati specifica comunicazione formale al Comando Polizia Municipale, secondo il modello di richiesta allegato al presente Regolamento, con il quale si attestano anche i motivi dell'accesso e la sua durata che non potrà superare anni 1.

Alla richiesta deve essere allegata la fotocopia di un documento d'identità del richiedente in corso di validità e della carta di circolazione del veicolo da autorizzare.

COMUNE DI PORTO AZZURRO

(PROVINCIA DI LIVORNO)



Le autorizzazioni non consentono per nessun motivo, la sosta dei veicoli all'interno della ZTL.

Art. 8) VALIDITA' DEI CONTRASSEGNI DI AUTORIZZAZIONE E DELLE ATTESTAZIONI DELLA POLIZIA MUNICIPALE

1. I contrassegni di autorizzazione non possono avere durata superiore ad anni uno, salva apposita deroga dell'Amministrazione Comunale. La sostituzione di un contrassegno di autorizzazione ad avente titolo comporta la restituzione del precedente contrassegno o comunque la presentazione di denuncia di furto o di autocertificazione di avvenuto smarrimento o distruzione. Il contrassegno sostituito manterrà la scadenza del contrassegno originale.

2. Le attestazioni per l'accesso rilasciate dalla Polizia Municipale non possono avere durata superiore a giorni 10, salva apposita deroga dell'Amministrazione Comunale.

3. I veicoli che hanno ottenuto l'apposito contrassegno di autorizzazione per l'accesso alle A.P., possono transitare anche lungo le strade ricadenti nella Z.T.L. necessarie per raggiungere le medesime A.P.

Art. 9) ULTERIORI CONDIZIONI PER L'OTTENIMENTO DEI CONTRASSEGNI DI AUTORIZZAZIONE O DELLE ATTESTAZIONI DELLA POLIZIA MUNICIPALE

1. Nel caso di richieste da parte di nuclei familiari di cui all'art. 3 del presente Regolamento, alla domanda di ottenimento del contrassegno di autorizzazione deve essere allegata apposita dichiarazione congiunta del proprietario del veicolo e del residente o domiciliato nella Z.T.L. o A.P., dalla quale risulta il luogo da raggiungere all'interno della Z.T.L. o della A.P. ed i motivi. Per le richieste motivate dal possesso del posto auto e/o garage, dovrà essere allegata specifica autocertificazione attestante la proprietà stessa del posto auto con estremi catastali e/o contratto di affitto o disponibilità, a qualunque altro titolo dell'immobile. Tale dichiarazione dovrà essere prodotta anche per eventuali rinnovi.

COMUNE DI PORTO AZZURRO

(PROVINCIA DI LIVORNO)



Art. 10) CONTRASSEGNI DI AUTORIZZAZIONE PER L'ACCESSO ALLA Z.T.L. ED ALLE A.P.

1. I veicoli autorizzati ad accedere alla Z.T.L. di cui all'art. 3 del presente regolamento, dovranno esporre in modo ben visibile, sul parabrezza, il contrassegno di cui al modello allegato "A" del presente regolamento, sul quale sono riportati il numero progressivo, la targa, il tipo di veicolo ed il periodo di validità. Sul retro del contrassegno deve essere indicato il titolare del contrassegno, la data di rilascio, ed essere apposta la firma del Responsabile del Servizio che rilascia il documento, o da altro incaricato, oltre al timbro dell'ufficio addetto al rilascio.
2. I veicoli autorizzati temporaneamente ad accedere alla Z.T.L. o alle A.P. di cui all'art. 3 del presente regolamento, dovranno esporre in modo ben visibile, sul parabrezza, l'attestazione rilasciata dalla Polizia Municipale di Porto Azzurro sulla quale sono riportati il numero progressivo, la targa, il tipo di veicolo ed il periodo di validità. Sull'attestazione deve essere indicato anche il titolare del contrassegno, la data di rilascio, ed essere apposta la firma del Responsabile del Servizio che rilascia il documento, o da altro incaricato, oltre al timbro del Comune.
3. I modelli di contrassegno o le attestazioni per l'accesso alla Z.T.L. o alle A.P. possono subire modifiche dovute a esigenze di informatizzazione, velocizzazione delle procedure di rilascio, inserimento di elementi anti-contraffazione, senza comportare modifiche del presente regolamento.

Art. 11) MODALITA' DI ADOZIONE E ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA Z.T.L. E DELLE A.P.

1. Il presente Regolamento per l'Istituzione e l'Organizzazione della Zona a Traffico Limitato e delle Aree Pedonali viene adottato, ai sensi dell'art. 7 del 267/00 - con Delibera della Giunta Comunale. Il regolamento adottato dovrà contribuire alla stesura del Piano Urbano del Traffico (P.U.T.) secondo le procedure previste dalle Direttive Ministeriali del 24.06.95.
2. Il presente regolamento sostituisce ogni atto d'indirizzo precedentemente adottato.

COMUNE DI PORTO AZZURRO

(PROVINCIA DI LIVORNO)



3. I vari provvedimenti in materia di circolazione e sosta previsti nel presente regolamento saranno istituiti mediante installazione o modifica della necessaria segnaletica previa emissione di Ordinanza del Responsabile di Area di cui all'art. 7 del D.Lgs 30.04.1992 n° 285 – Codice della Strada.
4. Il Comando Polizia Municipale seguirà le procedure necessarie all'emissione dell'Ordinanza di cui sopra, nonché coordinerà la installazione o modifica della segnaletica stradale necessaria.
5. Gli uffici Lavori Pubblici, seguirà le procedure per la eventuale installazione degli elementi di arredo di delimitazione delle Aree Pedonali di cui all'art. 6, comma 3°, del presente regolamento.

Art. 12) MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

1. Le modifiche da apportare al presente Regolamento per l'Istituzione e l'Organizzazione della Zona a Traffico Limitato e delle Aree Pedonali che riguardano l'estensione o la delimitazione della Z.T.L. o delle A.P., la loro validità temporale, dovranno essere approvate secondo l'iter procedurale di cui all'art. 94 dello Statuto.

Art. 13) ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore, in sostituzione di ogni altro precedente atto d'indirizzo.
2. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia.